

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAMMARTINO, DAL CANTON Maria Pia, MURMURA, SMURRA, FRACASSI e SCIPIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 luglio 1971, n. 556, accordò al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970, la facoltà di chiedere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio da calcolare secondo determinate norme.

Il provvedimento ebbe lo scopo di dare un aiuto ai vecchi impiegati direttivi delle Camere di commercio e dei relativi uffici provinciali dell'economia, i quali erano stati collocati a riposo con la concessione di una somma in capitale che, anche se successivamente alquanto rivalutata, si era venuta, con la progressiva perdita del potere di acquisto della moneta, riducendo in misura tale da produrre un reddito estremamente modesto, inferiore a qualsiasi possibilità di un, sia pur modestissimo, sostentamento.

Si erano verificati (e purtroppo sussistono ancora) casi di valorosi funzionari direttivi ridotti in condizioni di assoluta miseria, spesso sostenuti con contributi volontari mensili dei loro colleghi in servizio, perchè il capitale, a loro favore liquidato molti anni

or sono, produceva — e produce — un reddito di pochissime migliaia di lire al mese.

Per sollevare le miserevoli condizioni di questi pensionati, il Parlamento, con un gesto che può definirsi caritatevole, approvò la legge n. 556 del 1971, la quale consentì che al modesto reddito della pensione in capitale, già liquidata, fosse aggiunto — secondo precisi computi ispirati a criteri di equità — un assegno pensionistico vitalizio.

Senonchè questo che era il fine fondamentale della legge sta per essere travolto nel nulla a causa di una divergenza di interpretazione del testo letterale dell'articolo 1 della legge stessa.

L'articolo 1 prevede il suddetto beneficio per i « dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »; questa espressione è stata intesa dal competente Ministero come applicabile soltanto al personale appartenente ai ruoli delle Camere, con esclusione quindi dei funzionari che, pur dichiarati statali, sono sempre stati amministrati dalle Camere, hanno svolto il loro servizio presso le Camere e promiscuamente presso le Camere e presso il Ministe-

ro, hanno ricevuto la liquidazione *una tantum* a cura ed a spese delle Camere e quindi logicamente e sostanzialmente dovevano e debbono essere compresi nella dizione: « I dipendenti delle Camere ».

Non soltanto considerazioni di logica giuridica confortano questa interpretazione del provvedimento, ma è soprattutto la sua chiara finalità che la impone. A questa si aggiungano: *a*) la intestazione della legge che reca: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrativi dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale » cioè di tutto quel personale che ha beneficiato delle norme della legge n. 72 (ivi compresi i funzionari direttivi dei quali si tratta); *b*) la disposizione dell'articolo 4 che ipotizza il caso dei servizi resi presso più Camere di commercio, ipotesi, questa, riferibile soltanto al perso-

nale dei ruoli statali e non già a quello dei ruoli delle singole Camere, non soggetto a trasferimento; *c*) le deliberazioni già adottate da molte delle competenti Camere sulla base del riconoscimento dei diritti dei funzionari in questione.

Poichè, peraltro, tali deliberazioni non hanno ancora ottenuto l'approvazione del Ministero, e quindi non è ancora apparso possibile risolvere la divergenza di interpretazione in via amministrativa, si rende necessario il ricorso ad una chiara norma di legge in proposito. Ed è appunto questa norma che ci permettiamo di proporre, per evidenti ragioni di giustizia e di equità, per dare un sollievo ad alcuni miseri pensionati, già altamente benemeriti dell'Amministrazione pubblica, e per dare il suo pieno significato ed il suo reale effetto alla legge n. 556 del 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970.